



Città di Bellinzona

Mandato di prestazione tra la Città di Bellinzona e Bellinzona Sport

Periodo: 2020



Indice

Art. 1	Oggetto e scopo del mandato	2
Art. 2	Compiti generali	2
Art. 3	Compiti particolari	2
Art. 4	Gestione delle infrastrutture sportive	3
Art. 5	Gestione straordinaria delle infrastrutture sportive	3
Art. 6	Acquisti	3
Art. 7	Personale	3
Art. 8	Durata del mandato	3
Art. 9	Rinnovo del mandato	3
Art. 10	Disdetta del mandato	3
Art. 11	Mezzi finanziari	4
Art. 12	Copertura del disavanzo o ripartizione dell'utile	4
Art. 13	Vigilanza	4
Art. 14	Obblighi del SSC	4
Art. 15	Responsabilità	4
Art. 16	Entrata in vigore	5

Le parti contraenti

Il Municipio della Città di Bellinzona (in seguito Comune) rappresentato dal Sindaco e dal Segretario comunale

e

Il Servizio sport della Città di Bellinzona (in seguito Bellinzona Sport) rappresentato dal presidente e dal direttore

sottoscrivono il seguente

MANDATO DI PRESTAZIONE

Art. 1 Oggetto e scopo del mandato

¹Il mandato ha lo scopo di regolare i rapporti tra il Comune e Bellinzona Sport nell'ambito della gestione e della manutenzione delle infrastrutture sportive, della promozione della politica dello sport e della gestione dei rapporti con le società sportive.

²Il mandato definisce le prestazioni che Bellinzona Sport eroga ed il contributo globale fornito dal Comune a copertura dei costi prodotti dall'attività svolta.

Art. 2 Compiti generali

Bellinzona Sport promuove la politica dello sport della Città di Bellinzona, gestisce le infrastrutture comunali, si impegna a garantire e sostenere l'offerta dei servizi pubblici connessi allo sport, alle società sportive e agli utenti. Favorisce la collaborazione tra le società sportive. Cura i rapporti con le società sportive. Collabora nell'organizzazione e promuove eventi e manifestazioni sportive. Promuove la collaborazione regionale nell'ambito dello sport.

Bellinzona Sport veglia affinché la politica dello sport della Città includa l'etica nello sport, guidata dai seguenti principi: parità di trattamento delle persone, armonizzazione fra attività sportiva e vita sociale; promozione della responsabilità individuale e collettiva tramite il coinvolgimento degli sportivi nelle decisioni che li riguardano; incoraggiamento rispettoso dell'integrità fisica e morale delle sportive e degli sportivi; educazione alla lealtà e al rispetto dell'ambiente; sensibilizzazione e intervento adeguato contro la violenza, lo sfruttamento e le molestie sessuali; rifiuto di doping e stupefacenti.

A tale scopo, Bellinzona Sport ha il compito di organizzare e offrire regolarmente, rispettivamente favorire l'organizzazione, di corsi di sensibilizzazione e formazione all'attenzione dei responsabili dello sport, come pure ai membri delle associazioni sportive della Città.

Art. 3 Compiti particolari

Nell'ambito della trasmissione dei conti consuntivi al Municipio – per tramite dei Servizi finanziari comunali – Bellinzona Sport fornisce, oltre ai dettagli e all'evoluzione dei diversi centri di costo – degli indicatori sull'offerta e la rispondenza dell'utenza.

Art. 4 Gestione delle infrastrutture sportive

¹In particolare Bellinzona Sport gestisce e si occupa della manutenzione ordinaria delle seguenti infrastrutture sportive di proprietà del Comune di Bellinzona:

- Pista di pattinaggio coperta;
- Piscina coperta;
- Bagno Pubblico;
- Pista pattinaggio esterna;
- Stadio comunale (campi A, B e C, pista e pedane di atletica);
- Campi calcio periferici (Semine, Geretta, Liceo/Parco Grande, quartieri di Giubiasco, Sementina e Gorduno).

²Per manutenzione ordinaria delle infrastrutture si intende la manutenzione di piccolo cabotaggio legata alla gestione quotidiana delle infrastrutture sportive.

³Bellinzona Sport si occupa della pianificazione dell'utilizzazione delle palestre comunali al di fuori degli orari scolastici.

Art. 5 Gestione straordinaria delle infrastrutture sportive

¹La gestione straordinaria delle infrastrutture sportive comunali viene effettuata dal Comune attraverso i propri Servizi.

²Bellinzona Sport collabora con i servizi comunali preposti (in particolare con il Dicastero opere pubbliche e ambiente) nel definire le necessità e priorità di intervento straordinarie e nell'allestimento dei Messaggi municipali con le richieste di credito da sottoporre al Consiglio comunale.

Art. 6 Acquisti

¹Bellinzona Sport è libero di effettuare acquisti (automezzi, macchinari, ecc.) fino ad un importo massimo di CHF 100'000.-

²La decisione spetta al Consiglio direttivo, fanno stato le disposizioni della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb).

³In caso di necessità Bellinzona Sport può far capo alla liquidità del Comune, in un rapporto di debito – credito tra i due enti.

⁴Oltre l'importo di CHF 100'000.- le modalità d'acquisto devono essere concordate con il Municipio.

Art. 7 Personale

Bellinzona Sport deve disporre del numero adeguato di dipendenti e con i requisiti professionali adatti in funzione dei compiti svolti.

Art. 8 Durata del mandato

¹Il mandato viene rinnovato con durata annuale ed entra in vigore il 1. gennaio 2020.

²Il mandato deve essere approvato dal Consiglio comunale su proposta del Municipio.

Art. 9 Rinnovo del mandato

¹Al termine dell'anno il mandato viene rinnovato per un nuovo periodo da 1 a 4 anni e sottoposto per approvazione al Consiglio comunale.

²Le parti contraenti si impegnano a concludere le procedure di rinnovo del mandato tre mesi prima della sua scadenza.

Art. 10 Disdetta del mandato

¹Il mandato può essere disdetto dal Consiglio comunale con un preavviso di 6 mesi.

²In caso di gravi inadempienze di Bellinzona Sport il mandato può essere disdetto in qualsiasi momento da parte del Consiglio comunale.

³In caso di revoca del mandato il Comune subentra nelle attività di Bellinzona Sport e nei suoi obblighi contrattuali.

Art. 11 Mezzi finanziari

¹Per adempiere ai compiti stabiliti dal presente mandato Bellinzona Sport dispone:

- del contributo globale stanziato dal Comune secondo il fabbisogno stimato da Bellinzona Sport;
- dei mezzi che lo stesso Bellinzona Sport è in grado di ricavare dalla sua attività.

²Il contributo globale messo a disposizione dal Comune di Bellinzona per l'anno 2020 è di CHF 3'675'000.-.

³Il contributo globale annuale viene versato a Bellinzona Sport in quattro rate, ognuna alla fine di ogni trimestre.

⁴Il contributo globale è negoziato con il Municipio in base al fabbisogno finanziario stimato da Bellinzona Sport, che deve essere presentato entro il 30 settembre dell'anno di scadenza del mandato.

Art. 12 Copertura del disavanzo o ripartizione dell'utile

¹Il contributo globale garantito dal Municipio viene adeguato a consuntivo in caso di:

- eventi eccezionali non previsti;
- assegnazione di nuovi compiti non previsti;
- modifiche legislative non previste;
- livello di attività eccezionalmente basso.

²Bellinzona Sport assume i disavanzi d'esercizio residui.

³Eventuali eccedenze d'esercizio dovranno essere utilizzate per costituire un fondo di riserva volto alla copertura dei rischi, all'ottenimento di un equilibrio finanziario a medio termine e, per quanto possibile, al miglioramento dei compiti generali di cui all'Art. 2 dello statuto.

Art. 13 Vigilanza

¹I servizi finanziari del Comune di Bellinzona sono preposti alla vigilanza del mandato di prestazione.

²Nell'ambito della trasmissione dei dati di Consuntivo, Bellinzona Sport deve trasmettere al Municipio – per il tramite dei servizi finanziari comunali – il rapporto di revisione ed il rapporto d'esercizio accompagnato dalla documentazione finanziaria necessaria, in particolare – oltre ai dettagli e all'evoluzione dei diversi centri di costo – degli indicatori sull'offerta e sulla rispondenza dell'utenza.

Art. 14 Obblighi del SSC

¹Bellinzona Sport sviluppa e mantiene un servizio di qualità orientato alla gestione delle risorse umane, delle risorse logistiche e delle risorse finanziarie.

²Bellinzona Sport si impegna a garantire ai propri utenti, cittadini e società sportive l'informazione e la necessaria trasparenza nelle prestazioni fornite.

³Il conto d'esercizio annuale e il rapporto d'esercizio devono essere forniti al Municipio – per il tramite dei servizi finanziari comunali – entro sei mesi dalla chiusura dell'anno contabile.

⁴Il preventivo deve essere fornito al Municipio – per il tramite dei servizi finanziari comunali – entro il 30 settembre di ogni anno.

Art. 15 Responsabilità

Bellinzona Sport è responsabile delle attività e delle prestazioni definite nel presente mandato.

Art. 16 Entrata in vigore

L'entrata in vigore del presente mandato di prestazione è subordinata all'approvazione del Consiglio comunale.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco
Mario Branda

Il Segretario
Philippe Bernasconi

PER IL SERVIZIO SPORT

Il Presidente
Mauro Minotti

Il Direttore
Andrea Laffranchini

Adottato con risoluzione municipale no. 10166 del 31 ottobre 2019

Approvato dal Consiglio comunale in data 16 dicembre 2019

Approvato dal Dipartimento delle istituzioni, Sezione Enti locali, il 2 aprile 2020